



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione tramite Con.Te.

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco
del Comune di

BORGO VENETO (PD)

All'Organo di revisione economico-
finanziaria
del Comune di

BORGO VENETO (PD)

Oggetto: trasmissione delibera n. 297/2019/PRSP del 11 settembre 2019

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 297/2019/PRSP, relativa al Comune di Megliadino San Fidenzio, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 11 settembre 2019.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Letizia Rossini



CORTE DEI CONTI



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 11 settembre 2019

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Maria Laura PRISLEI	Consigliere relatore
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Maristella FILOMENA	Referendario
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del



comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017);

VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018);

VISTA da ultimo, la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 6/SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2016”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 15/2019/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l’anno 2019;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2016, redatte dall’Organo di revisione del Comune di MEGLIADINO SAN FIDENZIO (PD);

VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2016, redatta dall’Organo di Revisione del Comune di MEGLIADINO SAN FIDENZIO (PD);

VISTA la Legge regionale n. 6 del 16 febbraio 2018 con la quale è stato istituito il nuovo comune denominato *“Borgo Veneto”* mediante fusione dei comuni di Saletto, Santa Margherita d’Adige e Megliadino San Fidenzio in provincia di Padova a decorrere dal 17 febbraio 2018;

VISTI i rilievi istruttori formulati con nota n. 2716 del 01 aprile 2019 trasmessa in via telematica, mediante l’applicativo Con.Te;

VISTE le deduzioni pervenute dall’Ente con nota del 09 aprile 2019 con le medesime modalità suindicate, acquisita al prot. Cdc n. 3465 del 16 aprile 2019;

VISTA l’ordinanza del Presidente n. 43/2019 di convocazione della Sezione per l’odierna seduta;

UDITO il relatore, Consigliere Maria Laura Prislei;

FATTO E DIRITTO

L’art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge finanziaria 2006) stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo”* (di seguito, *“Questionario”*) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte



(Sezione delle Autonomie n. 6 /SEZAUT/2017/INPR) per il rendiconto 2016.

L'art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (“*verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.*”), ne definisce l'ambito (“*Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente*”) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (“*Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*”).

L'esercizio 2016 vede operare a pieno regime le normative di riferimento della contabilità armonizzata, che, nel precedente esercizio 2015, come già evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, avevano visto la loro prima applicazione mediante gli istituti che costituiscono la struttura della nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In tale contesto, la Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, “*Questionario*”) e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

In ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione “*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*” (Corte costituzionale 60/2013), la Sezione accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

Ciò doverosamente precisato e passando all'esame effettuato sulla relazione redatta ai



sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005 dall'Organo di revisione, in riferimento al conto consuntivo 2016, del Comune di MEGLIADINO SAN FIDENZIO (PD), la Sezione deve richiamare l'attenzione dell'Ente sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

1. Sulla base delle risultanze del questionario la gestione di competenza presenta i seguenti saldi: in parte corrente saldo negativo di €-1.005,96 ed in parte capitale saldo negativo di €-154.968,25, che risulta ripianato attraverso l'utilizzo di avanzo di amministrazione per € 157.135,00 di cui € 127.249,35 proveniente da fondi liberi ed € 28.885,65 proveniente dalla parte destinata agli investimenti.

Il prospetto relativo alla verifica degli equilibri rappresenta, infatti un equilibrio finale positivo per € 1.160,79, a seguito appunto dell'utilizzato in parte capitale avanzo di amministrazione sopra dettagliato, viene confermato l'equilibrio di parte corrente negativo per € -1.005,96, che non può garantire alcuna copertura agli investimenti pluriennali, distogliendo in questo modo risorse agli investimenti. Si osserva altresì che in parte corrente risulta utilizzato il 100% delle entrate derivanti da permessi di costruire, seppure normativamente previsto, limitatamente al biennio 2016/2017, dall'art. 1, c. 738, L. 208 del 28/12/2015.

Anche con riferimento al fondo cassa, pur presentando lo stesso una consistenza finale di € 426.150,82 (valore dimezzato rispetto alla consistenza iniziale di € 846.034,33), si riscontra, sulla base dei flussi rappresentati nella tabella al punto 1.1.1. *Equilibri di cassa*, una differenza negativa sia di parte corrente che di parte capitale, soprattutto per la competenza, denotando di fatto una precarietà degli equilibri anche in termini di cassa. Permane anche per l'esercizio 2016 la rigidità spesa corrente (spesa del personale + rimborso prestiti) sulle entrate correnti, con un'incidenza del 60%, di cui la maggior incidenza è dovuta alla quota parte di spesa del personale riferita all'Unione dei comuni di Megliadina a cui l'ente aderisce.

A seguito di apposita richiesta istruttoria formulata dal Magistrato istruttore, l'Amministrazione comunale precisava che *"lo squilibrio di parte corrente è dovuto dal fatto che sono stati riscontrati minori accertamenti le cui cause si sono verificate dopo la data ultima di assestamento generale di bilancio e senza avere la possibilità di diminuire le spese."*

La Sezione, deve evidenziare che l'art. 162, commi 1, 2° per., e 6, del D.Lgs. 267/2000 prevede che il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario complessivo. A garanzia di detto obbligo si prevede a carico delle amministrazioni locali il compito di un monitoraggio continuo della permanenza degli equilibri e, sul punto, sono ancora attuali le considerazioni sostenute da questa Sezione in ordine all'esigenza di garantire il costante controllo degli equilibri finanziari mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi.

In relazione all'esigenza di un monitoraggio continuo della permanenza degli equilibri si richiama quanto sostenuto dalla Sezione delle Autonomie nella propria deliberazione di indirizzo 23 /SEZAUT/2013/INPR recante "Indicazioni per la sana gestione delle risorse



nel caso del protrarsi dell'esercizio provvisorio e primi indirizzi, ex art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativi al Bilancio di Previsione 2013", al punto C) ove si afferma che "... l'art. 147, secondo comma, lettera c) TUEL, come novellato dall'art. 3 d.l. n. 174/2012, impone la necessità di "garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi". L'analisi gestionale permetterà, anche, di valutare se l'attività di controllo dei responsabili dei servizi si sia effettivamente svolta e in quali termini e come la stessa si sia integrata con l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario.

Al riguardo emerge anche l'esigenza di un effettivo e continuo audit amministrativo, che gli organi di amministrazione e di revisione devono realizzare in corso di gestione".

Il principio in oggetto non solo deve essere rispettato in sede previsionale, ma deve essere confermato anche nella gestione annuale, contrariamente a quanto è avvenuto nel caso di specie dove emerge, in sede di rendiconto, un deficit di parte corrente pari a € 1.005,96.

L'irregolarità appare potenzialmente un fattore di rischio foriera di futuri pregiudizi, per il mantenimento degli equilibri di bilancio futuri del Comune e più in generale per una sana gestione anche in relazione ai nuovi obblighi sanciti dall'art. 6 del D.lgs. 149/2011 che prevede che: "Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica".

Al riguardo per prevenire simili rischi potenziali, appare necessario improntare la programmazione finanziaria al rigoroso rispetto dei principi di cui agli artt. 162 e ss. del TUEL e la gestione del bilancio all'osservanza dei principi di cui al Titolo III del TUEL (gestione del bilancio), con particolare riferimento al Capo IV. Deve soprattutto aggiungersi che, ai sensi dell'art. 193 del TUEL, gli Enti locali devono rispettare durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal testo unico con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

Proprio per garantire detti equilibri, il citato art. 193 al comma 2 stabilisce che "*Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento*



negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo”.

Sul punto, si richiama l'attenzione degli organi tecnici (Ragioniere, organo di revisione, Segretario Comunale, ognuno per la parte di competenza) e degli organi politici sulla necessità di una verifica puntuale di tali equilibri che non si riduca a una burocratica approvazione della delibera che concerna tali verifiche, suggerendo nel contempo la modifica del regolamento di contabilità in modo da porre in essere un attento monitoraggio della situazione finanziaria dell'ente, prevedendo ove lo si ritenga opportuno, cadenze infrannuali di verifica del mantenimento degli equilibri generali di bilancio di cui al richiamato art. 193, comma 2, del TUEL.

2. Inoltre, con riferimento ai residui, si rileva che il valore dei residui attivi del titolo I al 31/12/2016, pari ad € 5.287,80, non corrisponde con il valore iniziale degli stessi al 01/01/2017 pari, invece, ad € 5.376,83, con una differenza, seppur minima, di € 89,03.

A riguardo, l'Amministrazione comunale precisava che *“è dovuto al fatto che non sono stati fatti controlli preliminari all'approvazione del conto consuntivo e quindi non sono state rilevate le differenze. Si è provveduto comunque a sistemare l'incongruenza e non sono state rilevate differenze nella determinazione del risultato di amministrazione.”*

Pur considerando l'entità della discrepanza sopra rilevata, la Sezione, richiamando l'art. 186 del TUEL *“Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.*, ribadisce e sottolinea il ruolo fondamentale dei residui nella determinazione del risultato di amministrazione. Inoltre, individua come fondamentale un'attenta verifica dei valori che vengono riportati tra un esercizio e l'altro nel rispetto del principio della veridicità attendibilità, correttezza, e comprensibilità e del principio della continuità.

3. Il risultato di amministrazione 2016 è pari ad € 131.485,66 e presenta un accantonamento per indennità di fine mandato al sindaco per € 1.052,00, una parte destinata agli investimenti di € 3.391,99 e una parte disponibile per € 131.485,66.

Dalle su esposte risultanze si osserva che nessun accantonamento al fondo per le perdite degli organismi partecipati considerata la partecipazione diretta del Comune al Consorzio Padova Sud (CPS) con la quota del 0,733%, risulta effettuato per le passività potenziali che potrebbero derivare dalle già note vicende che hanno coinvolto il Consorzio predetto.

A seguito di apposita richiesta istruttoria formulata dal Magistrato istruttore,



l'Amministrazione comunale ha precisato che *“per quanto riguarda l'accantonamento per passività potenziali relative al Consorzio Padova Sud si comunica che si è provveduto negli esercizi successivi all'accantonamento della quota, anche nel nuovo ente fuso, pur riscontrando che non è mai pervenuta dalla società stessa alcuna richiesta di accantonamento di somme per ripianare debiti o disavanzi.”*

La Sezione ha appurato successivamente che il tribunale di Rovigo, con decreto del 24/06/2019 (depositato in data 27/06/2019), ha rigetto il ricorso depositato il 26/03/2019, dal Consorzio Padova Sud (brev. CPS) per l'omologazione dell'Accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F. Pertanto, ad oggi la Sezione non può, infatti, esimersi dall'osservare che l'equilibrio di bilancio potrebbe risultare vulnerato dal comportamento del Comune che ha omesso un fondamentale adempimento quale l'istituzione del fondo rischi.

Pur prendendo atto dell'accantonamento effettuato nell'esercizio 2017 ammontante ad € 10.000,00, la Sezione evidenzia l'esigenza sottesa alla corretta e congrua determinazione dell'ammontare del predetto fondo cautelativo alla luce della situazione in cui versa il Consorzio già menzionato e qui sotto riportata.

Da esposti pervenuti a questa Sezione emerge un accordo di accollo, del 29/07/2015, data di approvazione del bilancio di esercizio del Consorzio, consistita nella cessione, da parte della società Padova Tre s.r.l. (partecipata al 100% dal Consorzio e affidataria, al tempo, del servizio di raccolta rifiuti) al Consorzio (controllore, quindi, della sua controllata), di crediti insoluti della prima per euro 9.748.147,23 e nella contestuale assunzione, da parte del Consorzio, di debiti della società per lo stesso importo, relativi alla gestione fino al 31/12/2014, per i quali erano stati già concordati appositi piani di rientro con le ditte creditrici. Se alle passività potenziali succitate si aggiungono altri 21.912.227,00 di euro di costi sospesi (iscritti nel bilancio del 2014 del Consorzio) ne deriva una passività potenziale complessiva (non compensata da adeguati fondi svalutazione crediti e fondi spese e rischi futuri nel bilancio del Consorzio) pari a -31.660.374,23 di euro. Di fronte alle cifre sopra riportate risulta di palmare evidenza la necessità di costituire un congruo accantonamento per fronteggiare le potenziali passività su esposte, divenute effettive con l'approvazione, in data 10/08/2018, del bilancio 2016 del CPS con una perdita di € 23.530.775,00.

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, è emerso che all'operazione in questione si era interessata la Guardia di finanza e che era in atto un'indagine della Procura della Repubblica di Rovigo. Vi è da dire che la controllata è nel frattempo fallita (con sentenza del Tribunale di Rovigo del 3/10/2017) e per una serie di fatti ritenuti penalmente rilevanti la Procura del Tribunale di Rovigo ha chiesto il rinvio a giudizio dei presunti responsabili (amministratori e revisori dei due organismi interessati).

In merito alle vicende del CPS, questa Sezione rileva, in linea generale, che l'utilizzo di risorse pubbliche anche mediante moduli privatistici (e, quindi, attraverso la costituzione e la partecipazione a società e consorzi) impone particolari cautele e obblighi in capo a coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione delle risorse medesime; obblighi e cautele inscindibilmente connessi alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate, che non vengono meno neanche a fronte di scelte politiche volte a

porre a carico di organismi a partecipazione pubblica, e, dunque, indirettamente a carico degli enti locali soci, i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, sono funzionalmente collegati al perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale, a vantaggio dell'intera collettività.

Gli obblighi, in particolare, si sostanziano nel monitoraggio effettivo, da parte dell'ente socio, sui documenti di bilancio e sull'andamento della gestione, esercitando una puntuale azione preventiva di controllo e verifica sulle attività svolte, sul corretto funzionamento degli organi e sull'andamento dei rapporti contrattuali, nonché di indirizzo (attraverso la determinazione degli obiettivi e delle scelte strategiche). Questa Sezione ricorda che la legge di stabilità per il 2014 (L. n. 147/2013), già vigente al momento della realizzazione dell'operazione di accollo, prevede specifiche misure dirette a responsabilizzare gli enti territoriali, attraverso l'accantonamento di risorse destinate a garantire gli enti medesimi dalle perdite degli organismi da essi partecipati (art. 1, c. 551 e 552 e poi art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016) e sottolinea l'importanza di preservare gli equilibri di bilancio anche con riferimento alle vicende economico-finanziarie di tali organismi. La ratio delle richiamate disposizioni, infatti, è quella di ridurre il rischio dell'ente partecipante rispetto a dette vicende, in ossequio ai canoni della sana gestione finanziaria ed al generale principio di prudenza (par. n. 9 dell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 118/2011).

4. Sulla base delle risultanze del questionario, come già emerso negli esercizi precedenti, si rileva lo sfioramento del parametro di deficitarietà ministeriale n. 6, ovvero il volume complessivo delle spese di personale (€ 403.473,96, comprensivo anche della quota parte afferente all'Unione dei comuni di Megliadina) rapportato al volume complessivo delle entrate correnti (€ 829.290,65) risulta superiore al limite del *"40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti"* previsto dalla norma, con un'incidenza del 48,65%.

Detto sfioramento non emerge né dalla certificazione dei parametri deficitari (certificato consuntivo pubblicato nel sito del Ministero dell'Interno) né nella relazione dell'Organo di revisione.

La Sezione ribadisce inoltre quanto già emerso in ordine agli equilibri di parte corrente alla luce della tendente rigidità della spesa corrente (spesa del personale + oneri finanziarie e quota capitale rimborso prestiti) sulle entrate correnti (incidenza pari al 60%).

L'Amministrazione Comunale precisava a riguardo che *"Si conferma lo sfioramento della spesa per il personale dovuto principalmente alla quota dell'Unione Megliadina. Si rileva comunque il rientro nei limiti nel corso dell'esercizio 2017."*

5. Richiamando i contenuti della deliberazione della Sezione n. 177/2019/PRSP del 26 settembre 2018 sul questionario Rendiconto 2015 in ordine al mantenimento dei vincoli di parte capitale derivante dalle economie del Fondo pluriennale vincolato (brev., FPV) generate dalla riduzione del quadro economico dell'opera *"Ampliamento impianti sportivi"*, il Magistrato istruttore ha formulato apposita sottesa al reperimento di ulteriori elementi chiarificativi.

L'Amministrazione comunale precisava che *"Per quanto riguarda l'opera reimputata "Ampliamento impianti sportivi" si precisa che la fonte di finanziamento è l'introito*



nell'esercizio 2014 della somma di € 265.745,00 cap. 795 "Contributo da privati per realizzazione opere pubbliche".

I fondi liberi del risultato di amministrazione al 31/12/2015 ammontavano ad € 261.098,72, di cui € 127.249,36 risulterebbero di fatto utilizzati nel corso del 2016 per il finanziamento di spese in conto capitale. Trattandosi di un "Contributo da privati per realizzazione opere pubbliche" introitato, la successiva economia di spesa sarebbe dovuta confluire nei vincoli del risultato di amministrazione al fine di non perdere la tracciabilità della destinazione delle risorse stesse. Tuttavia, nel corso del 2016 l'Ente non ha utilizzato le risorse libere del risultato di amministrazione a finanziamento di spese correnti.

La Sezione sottolinea come il risultato contabile di amministrazione costituisca il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'Ente, e nell'ordinamento contabile degli enti locali, è definito, in termini puramente finanziari, dall'art. 186 del Tuel quale somma del fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi al termine dell'esercizio. La disciplina dell'istituto in parola trova una sua più compiuta definizione nell'attuale formulazione dell'art. 187 del TUEL, che al comma 1 dispone che *"Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188"*.

L'Ente deve, quindi, provvedere ad effettuare ora una accurata verifica per la quantificazione dei fondi destinati agli investimenti, confrontando le entrate in conto capitale e da accensione prestiti accertate in conto competenza, con le spese in conto capitale impegnate nell'esercizio, nonché, a seguito dell'applicazione del principio contabile di cui all'allegato n. 4/2 D. Lgs. n. 118/2011, monitorare le eventuali economie da Fondo pluriennale vincolato, soprattutto relativamente alla parte in conto capitale. La differenza fra le suddette poste costituisce quota destinata agli investimenti. Occorre altresì confrontare gli importi da residui passivi per spese in conto capitale eliminati, con eventuali residui attivi derivanti da entrate in conto capitale e da accensione prestiti eliminati. L'eventuale differenza positiva determina un incremento della quota del risultato di amministrazione da destinare a detto fine. L'avanzo libero, quindi, costituisce una risorsa a carattere residuale, di natura straordinaria con caratteristiche di non ripetitività, almeno nel suo ammontare (l'ipotesi di risultato opposta è contemplata dal



richiamato art. 188 del TUEL con riferimento allo scomputo, dal risultato finale, delle quote vincolate, destinate ed accantonate). Ciò spiega le cautele previste dal legislatore in ordine al suo utilizzo.

La Sezione si riserva di effettuare ulteriori controlli, anche in sede di esame dei rendiconti successivi, per la verifica della corretta applicazione dei principi più sopra enunciati.

P.Q.M.

la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2016 del Comune di MEGLIADINO SAN FIDENZIO (PD):

1. rileva il saldo negativo della gestione di parte corrente e raccomanda un attento e costante monitoraggio degli equilibri;
2. rileva la discrepanza, seppur minima, del valore finale (31/12/2016) dei residui attivi del titolo I rispetto al loro valore iniziale da riportare nell'esercizio successivo, ovvero al 01/01/2017;
3. rileva il mancato accantonamento al fondo perdite degli organismi partecipati (considerata la partecipazione diretta, con la quota del 0,733%, al Consorzio Padova Sud, il quale presenta le note passività potenziali);
4. rileva lo sfioramento del parametro di deficitarietà ministeriale n.6 inerentemente alla spesa del personale, nonché la tendente rigidità della spesa corrente;
5. raccomanda la puntuale verifica nel mantenimento dei vincoli sul risultato di amministrazione, in particolare di quelli derivanti dalle eventuali economie del Fondo pluriennale vincolato afferente alla parte in conto capitale.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013.

Dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Borgo Veneto (PD), nato dalla fusione dei comuni di Saletto, Megliadino San Fidenzio e Santa Margherita d'Adige, per quanto di rispettiva competenza.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 11 settembre 2019.

Il Magistrato relatore

Maria Laura Prislei

Il Presidente

Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il - 9 OTT. 2019

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

Dott.ssa Letizia Rossini



